REGOLAMENTO (CEE) N. 1634/86 DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 1986

che stabilisce le modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per l'olio d'oliva e i panelli importati in Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 251,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi [1], in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 249 dell'atto di adesione, l'olio d'oliva e i panelli sono soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi (MCS); che, a norma dell'articolo 251 dello stesso atto, in linea di massima all'inizio di ogni campagna di commercializzazione viene stabilito un bilancio, in funzione delle previsioni di produzione e di consumo in Portogallo dell'olio d'oliva e dei panelli ; che un bilancio specifico deve essere stabilito per il periodo dal 1° marzo 1986 all'inizio della campagna di commercializzazione 1986/1987 ; che, tuttavia, per quanto concerne i panelli, è opportuno fare riferimento all'anno civile ; che i massimali indicativi sono basati sui bilanci così stabiliti ;

considerando che le modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi sono state determinate dal regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione [2] ; che è opportuno adeguare talune modalità d'applicazione di tale meccanismo alle esigenze proprie del settore dei grassi ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 569/86 dispone che qualsiasi importazione in uno Stato membro che applica l' « MCS » dei prodotti in provenienza da paesi terzi deve effettuarsi dietro presentazione di un titolo d'importazione « MCS », a meno che i prodotti in questione siano soggetti a restrizioni quantitative ; che è opportuno precisare talune modalità relative al rilascio del suddetto titolo ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Il massimale indicativo d'importazione in Portogallo di olio d'oliva della sottovoce tariffaria 15.07 A della tariffa doganale comune in provenienza dagli altri Stati membri è fissato per il periodo dal 1° marzo al 31 ottobre 1986, a 2 000 tonnellate.

2. Il massimale indicativo d'importazione in Portogallo di panelli della sottovoce tariffaria 23.04 B della tariffa doganale comune in provenienza dalla Comunità è fissato per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 1986, a 18 000 tonnellate.

Articolo 2

1. La durata di validità dei titoli « MCS » di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 574/86 è limitata a 3 mesi a decorrere dalla data in cui sono stati richiesti.

Tuttavia, per ogni campagna, compreso il periodo dal 1° marzo al 31 ottobre 1986, per quanto concerne l'olio d'oliva, la validità dei titoli scade al più tardi il 31 ottobre.

Per quanto concerne i panelli, la validità dei titoli scade al più tardi il 31 dicembre.

2. L'importo della cauzione è fissato a 50 ECU/100 kg di olio d'oliva e a 30 ECU per tonnellata di panelli.

La garanzia è costituita secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione [3].

L'impegno di immettere in consumo i prodotti in questione nel periodo di validità del documento costituisce l'obbligo principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85.

Articolo 3

Anteriormente al 15 di ogni mese, il Portogallo comunica alla Commissione i quantitativi di prodotti per i quali sono stati rilasciati, durante il mese precedente, titoli « MCS ».

Articolo 4

Le disposizioni dell'articolo 2 si applicano per quanto di ragione ai titoli d'importazione « MCS ».

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 1986.

---

[1] GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.
[2] GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.
[3] GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente